

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 217	SEDUTA DEL 13.11.2012
OGGETTO: Regolamentazione per l'accesso e la sosta nella ZTL - Nuove disposizioni in ordine al rilascio e al rinnovo dei permessi annuali - Modifiche e integrazioni alla deliberazione G.C. n. 17/2012.	

L'anno **duemiladodici** il giorno **tedici** del mese di **novembre** alle ore **8.30** nella Residenza Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
Tambellini Alessandro SindacoX..
Reggiannini Carla Vice Sindaco	..X..	...
Lemucchi Giovanni Assessore anziano	..X..
Favati Patrizia Assessore	..X..
Pellegrini Masini Giuseppe Assessore	..X..
Pierotti Francesca Assessore	..X..
Sichi Antonio Assessore	..X..
Tomei Katyuscia Assessore	..X..
Vietina Ilaria Maria Assessore	..X..

Presiede l'adunanza il Vice Sindaco Prof.ssa Carla Reggiannini.

Partecipa il Vice Segretario del Comune Dott. Graziano Angeli.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale

Preso visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore 5, "Opere e lavori pubblici", così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo;

premesso che:

le vigenti "*Disposizioni per l'accesso, il transito e la sosta dei veicoli all'interno del Centro storico della città di Lucca*" (deliberazione G.C. n. 17 del 7.2.2012) prevedono che l'accesso ed il transito siano subordinati al rilascio di permessi che, in alcuni casi, hanno una durata annuale a far data dal giorno del rilascio;

dal mese di febbraio 2011, senza che sia sostanzialmente mutata la regolamentazione, che prevede appunto il rilascio di appositi permessi in relazione al possesso di particolari requisiti, l'accesso alla ZTL cittadina risulta presidiato da una rete di varchi elettronici;

nei casi che qui interessano, le condizioni per il rilascio del permesso permangono alla scadenza, in capo ai titolari, sostanzialmente senza soluzione di continuità (ad es. residenza, affitto di garage, ecc.);

nel periodo antecedente all'introduzione del sistema di controllo dei varchi elettronici, il cittadino che, alla scadenza del permesso, si fosse dimenticato della durata limitata del titolo rispetto alla immutata condizione che dà diritto al suo rilascio, qualora sottoposto a controllo da parte dei Vigili urbani, di regola, avrebbe provveduto da subito alla richiesta di rilascio del permesso cui continuava comunque ad avere diritto, per non incorrere in un'inescusabile reiterazione del proprio comportamento;

il sistema dei varchi, alla prima scadenza di quei permessi, ha invece prodotto una imprevista ed estesa problematica che ha coinvolto moltissimi cittadini, pure in possesso dei requisiti per accedere all'interno della ZTL;

questi ultimi, non avendo la possibilità di rendersi immediatamente conto dell'infrazione, hanno continuato - anche nel corso di una stessa giornata - ad entrare in ZTL, fino a quando non hanno ricevuto il primo verbale e, quindi, almeno 30 giorni dopo la prima infrazione;

a quel punto, anche se il permesso fosse stato immediatamente riattivato (*e, si ripete, più che di una concessione deve parlarsi di una mera verifica - in sede ricognitoria - del permanere delle condizioni che al rilascio del permesso danno diritto*) il "trasgressore" era ormai destinatario di decine di accertamenti per sanzioni complessivamente ammontanti, in taluni casi, a parecchie migliaia di euro, da sborsare per infrazioni commesse - oggettivamente - in modo inconsapevole, avendo evidentemente ritenuto che il permesso, correlato a requisiti di cui continuava ad essere in possesso, conservasse per questo la sua validità;

la sensazione di vera e propria *ingiustizia* è stata per di più aumentata in seguito alle contrastanti pronunce dei locali Giudici di pace (*cui alcuni si sono rivolti*) che hanno addirittura emesso sentenze di contenuto opposto o assai diversificato (*vi sono casi di puntuale conferma della sanzione per ciascuna infrazione, casi di conferma di un numero limitato di infrazioni, casi - infine - di annullamento dei verbali in considerazione della buona fede riconosciuta nel comportamento incolpevole*);

tale situazione risulta generata da una oggettiva carenza della regolamentazione cui consegue l'applicazione delle sanzioni, ovvero le vigenti "*Disposizioni*", essendo evidente come l'Amministrazione, al momento in cui ha dato il via libera a nuove modalità per la rilevazione delle infrazioni alle norme sulla ZTL, mediante i cosiddetti varchi elettronici, avrebbe opportunamente potuto adeguare anche la regolamentazione, al fine di consentire al cittadino di avere maggiore contezza dei propri obblighi e delle conseguenze che eventuali comportamenti non corretti, oltretutto solo dal punto di vista strettamente formale, avrebbero provocato;

L'elevato numero di errori sulla liceità del fatto contestato, in rapporto al numero dei titolari dei permessi, induce infatti a ritenere che la regolamentazione sia risultata carente rispetto alla opportunità di una

più completa, programmata ed articolata informazione all'utenza e questo ha fatto sì che le conseguenze a carico dei singoli trasgressori siano apparse sproporzionate e/o addirittura vessatorie rispetto alla presunta lesione del bene della vita tutelato dalla norma asseritamente violata;

è in questo senso che il provvedimento di cui alla delibera n. 17 del 7.2.2012 appare inadeguato nella parte in cui non ha previsto l'attuazione di alcuna idonea misura atta ad attenuare gli inevitabili effetti collegati all'introduzione del nuovo sistema di rilevazione dei varchi elettronici, rispetto all'obiettivo di una completa informazione all'utenza;

d'altro canto *la ratio* sottesa alla creazione delle ZTL e delle aree pedonali è essenzialmente quella di proteggere i centri storici dall'inquinamento acustico ed atmosferico causato dal libero accesso di autoveicoli, peraltro in aree di particolare pregio artistico-architettonico;

nel caso concreto, non sembra sussistere alcun pregiudizio dell'interesse protetto, in quanto i presunti trasgressori erano già titolari di uno dei permessi in questione e permanevano comunque in capo agli stessi i requisiti per ottenerne il rinnovo;

alla luce del complesso delle argomentazioni sopra riferite, l'Amministrazione neo-insediata non può non valutare la situazione che si è venuta a creare e che sta comportando, come già evidenziato, gravissime difficoltà per moltissime famiglie e questo nell'interesse della Comunità Amministrata che, come afferma lo Statuto della Città all'art. 1, è rappresentata proprio dal e nel Comune che *"ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"*;

per tali motivazioni si ritiene che il provvedimento di cui si tratta debba essere immediatamente modificato ed integrato, dando rilievo ad un interesse pubblico oggettivo, concreto, attuale e prevalente, con l'introduzione di una disciplina di positiva tutela dei cittadini;

l'introduzione di una modifica di tale segno costituisce comunque l'avvio di una fase di verifica e revisione dell'intera regolamentazione, in modo da renderla maggiormente aderente alle esigenze di tutela effettiva della circolazione e della tutela del Centro storico;

è conservati agli atti la proposta elaborata dall'apposito gruppo di lavoro, sulla base delle direttive impartite dal Sindaco e dall'Assessore di riferimento;

quanto sopra premesso,

visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, richiesto ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e riportato sulla proposta di deliberazione;

dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile, come riportato sulla proposta di deliberazione dal responsabile di ragioneria;

visto lo Statuto comunale;

visto l'art. 48 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

con n. 8 voti favorevoli su n. 8 presenti e votanti;

d e l i b e r a

1 di modificare ed integrare le attuali disposizioni della regolamentazione di cui alla deliberazione n. 17/2012 per la parte che riguarda la validità ed il rinnovo dei permessi/contrassegni, con la seguente formulazione che deve intendersi sostitutiva delle parti con essa incompatibili:

“I permessi di vigenza annuale, scadono il 31 dicembre di ogni anno e devono essere rinnovati entro il 31 gennaio successivo - termine oltre il quale il permesso è decaduto - e, in tale periodo, permane comunque l'autorizzazione al transito nella ZTL.

In tale arco temporale, a chi ne abbia fatto richiesta, sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica o, tramite sms, sull'utenza cellulare comunicate, una comunicazione nella quale si ricorda che il permesso è scaduto.

Il titolare dell'autorizzazione è comunque tenuto a verificare la scadenza della stessa e sarà unico responsabile di sanzioni derivanti dal mancato rinnovo.

Il rilascio o il rinnovo dei permessi sono subordinati al pagamento dell'eventuale diritto comunale ed alla presentazione di una dichiarazione che attesti i requisiti che danno diritto al rilascio del permesso.

Il diritto è dovuto in ragione di anno, salvo il caso di rilascio di un primo permesso per il quale esso può essere frazionato in ragione di anno, ferma restando la scadenza del 31 dicembre.

Nel caso di richiesta di permesso sulla base degli stessi requisiti oggettivi e soggettivi di un precedente permesso decaduto perché non rinnovato nel termine, il diritto annuale dovrà comunque essere corrisposto per intero.

Qualora i presupposti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione vengano meno durante il periodo di validità della stessa, l'intestatario è obbligato alla restituzione immediata del permesso/contrassegno.

Il mancato adempimento dell'obbligo di restituzione del titolo, al venir meno dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio, verrà punito con una sanzione pecuniaria entro i limiti di cui all'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000 e con la revoca dell'autorizzazione.”;

2 di sancire, quali norme provvisorie ed immediatamente applicabili, che:

2.1 i permessi di che trattasi, in scadenza nel periodo 19.11.2012-31.12.2012, qualora non ne venga richiesto il rinnovo, vengano tutti a scadere il 31.12.2012, in modo da poter applicare da subito la disciplina di cui al punto 1;

2.2 i nuovi permessi annuali, che potranno essere richiesti a far data dal 19.11.2012, avranno comunque scadenza al 31.12.2013 subordinatamente al versamento del diritto annuale 2013 e della quota riferita alla frazione di anno 2012;

2.3 ai permessi già rinnovati ed in scadenza entro il 2013 si applica la disciplina di cui al punto 1, qui individuandosi il termine di decadenza del titolo nell'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza, e la loro successiva prima scadenza coinciderà comunque con il 31 dicembre 2013 - con pagamento del diritto frazionato in ragione di anno - o, se richiesto, con il 31 dicembre dell'anno successivo, subordinatamente al versamento del diritto annuale 2014 e della quota riferita alla frazione di anno 2013.

Con successiva separata votazione, all'unanimità,

d e l i b e r a
altresì,

attesa l'urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Sindaco
Prof.ssa Carla Reggiannini

Il Vice Segretario
Dott. Graziano Angeli

Certificato di pubblicazione (art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, compreso il giorno iniziale di affissione.

Lucca, _____

Il Funzionario incaricato

Certificato di esecutività (art. 134, comma 3, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Atto divenuto esecutivo in data _____, decorso il termine di dieci giorni conseguenti al completamento del periodo di pubblicazione all'albo pretorio.

Lucca, _____

Il Funzionario incaricato